

N. 1717

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore RUSSO SPENA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1996**

---

Estensione dei benefici di carriera previsti dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1977, n. 932, in favore dei militari del Corpo della Guardia di finanza in particolari situazioni

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 21 dicembre 1977, n. 932, recante «Disposizioni in favore dei militari del Corpo della guardia di finanza in particolari situazioni», prevede all'articolo 3, primo e quarto comma, che possono essere reintegrati nella posizione di sottufficiale con diritto alla ricostruzione di carriera ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 408, i militari in servizio ed in congedo che abbiano rivestito, prima del loro arruolamento nel Corpo, «il grado di sottufficiale nelle Forze armate o in quelle partigiane».

In base a questa disposizione, i benefici della normativa anzidetta non sono conferibili ai militari del Corpo della guardia di finanza che abbiano militato, col grado di sottufficiale, nelle formazioni partigiane in un periodo successivo al loro arruolamento nel Corpo, come in effetti è avvenuto per molti militari nel periodo successivo all'8

settembre 1943. Detti benefici, inoltre, non sono conferibili ai militari che hanno rivestito, in dette formazioni partigiane, il grado di ufficiale.

Per queste disattenzioni, si è commessa una palese ingiustizia nei confronti di coloro che, al pari degli altri, contribuiscono all'esito finale della seconda guerra mondiale, spesso con un grado superiore a quello preso in esame dalla predetta legge 21 dicembre 1977, n. 932, sempre, poi, con un pericolo personale superiore, trattandosi di militari già in servizio prima dell'8 settembre e quindi più vulnerabili in caso di cattura.

Per tale motivo si sottopone all'attenzione del Parlamento il seguente disegno di legge, con l'auspicio che esso possa essere approvato sollecitamente per porre fine ad una palese ingiustizia.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. I benefici previsti dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1977, n. 932, sono estesi ai militari di carriera e agli appuntati del Corpo della guardia di finanza che hanno rivestito il grado di ufficiale o sottoufficiale nelle Forze armate o nelle formazioni partigiane e che precedentemente già militavano nel Corpo della guardia di finanza.

